



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilasette e questo giorno ventidue del mese di Febbraio alle ore 8,30 nella sala giunta, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

PRESIEDE il Sindaco

SONO PRESENTI gli Assessori sig.ri: Betti Francesco - Borghini Roberto - Iozzi Carlo -
Gabbrielli Cristina - Aliberti Carmine - Zummo Giuseppe Salvatore

ASSENTI Nessuno

PARTECIPA il Segretario Generale dott. Antonio Favara, incaricato della redazione del presente verbale

DELIBERAZIONE

N. **31**

OGGETTO: SVILUPPO ECONOMICO - Adeguamento della normativa comunale ai principi di liberalizzazione delle attività di acconciatura ed estetica e semplificazione amministrativa alla luce del d.l. 7/2007.

Del

22.02.2007

La presente deliberazione:

- viene comunicata, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- viene comunicata, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, al Prefetto (art. 135, comma 2, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

OGGETTO: SVILUPPO ECONOMICO – Adeguamento della normativa comunale ai principi di liberalizzazione delle attività di acconciatura ed estetica e semplificazione amministrativa alla luce del d.l. 7/2007.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto “SVILUPPO ECONOMICO – Adeguamento della normativa comunale ai principi di liberalizzazione delle attività di acconciatura ed estetica e semplificazione amministrativa alla luce del d.l. 7/2007.”;

VISTO l'allegato parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000 del responsabile del settore Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata:

“LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto-Legge 31 gennaio 2007, n. 7 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese” (GU n. 26 del 1-2-2007), testo in vigore dal 2 febbraio 2007;

Visto in particolare l'art. 10 del decreto-legge che dispone: “2. Le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5. 7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5”;

Dato atto che tale disposizione determina l'immediata liberalizzazione delle attività di acconciatore ed estetista fermi restando i requisiti professionali ed igienico-sanitari;

Visto il vigente “Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista” (approvato e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 151 del 30/10/1991 e n. 61 del 29/07/1995), il quale all'art. 19 prevede il rispetto di distanze minime da esercizi già esistenti della stessa tipologia come criterio per il rilascio di autorizzazioni per nuovi esercizi o trasferimento di quelli esistenti da meno di 5 anni;

Considerato, pertanto, che tale norma è in contrasto con il sopra richiamato decreto-legge e che il Comune è tenuto ad adeguarla entro il termine previsto dal decreto stesso;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l'art. 29, comma 2, della legge 241/1990 il quale dispone: “Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge”;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 21/04/2005 ad oggetto "Disposizioni di immediata applicazione delle modifiche alla Legge 241/1990 relativamente alla gestione dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive", che all'art. 1 dell'Allegato "A" disciplina la procedura della denuncia di inizio attività;

Dato atto che una bozza della presente deliberazione è stata trasmessa alle associazioni di categoria in data 12/02/2007;

DELIBERA

1) di prendere atto della normativa di cui all'art. 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7 in materia delle attività di acconciatura ed estetica, demandando agli Uffici l'applicazione di tale normativa statale, che si riporta:

Le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.

2) di considerare non più vigente la disciplina comunale di regolamentazione delle attività produttive in contrasto con quanto previsto nel presente atto e pertanto, indirettamente, con la disciplina regionale, nazionale e comunitaria citata nello stesso;

3) di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267."

Quindi, ravvisata la necessità che la presente deliberazione acquisti immediata efficacia, con voti unanimi favorevoli.

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

PARERI resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale / Giunta Comunale:

avente il seguente OGGETTO:

SVILUPPO ECONOMICO - Adeguamento della normativa comunale ai principi di liberalizzazione delle attività di acconciatura ed estetica e semplificazione amministrativa alla luce del d.l. 7/2007.

Visto l'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 esprimo parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** della presente proposta di deliberazione.

Vedi sul retro eventuale parere contrario.

Certaldo, 19/02/2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto e rilevato che la stessa non presenta aspetti di natura contabile, non esprime alcun parere in merito in quanto non ricorrono gli estremi per l'espressione del parere di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.


Certaldo, 19.02.2007

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(Dott. Andrea Campinoti)



IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Antonio Favara)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Certaldo, - 2 MAR. 2007

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di giorni DIECI dalla sua pubblicazione all'albo pretorio (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Certaldo, _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

La presente deliberazione è stata:

- Revocata con atto n. _____ del _____
- Modificata con atto n. _____ del _____

Certaldo, _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Certaldo, - 2 MAR. 2007



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

